CONSOB

Comunicazione n. DCL/DEM/1011407 del 15-2-2001

inviata alla Assonime

Oggetto: **Regolamento ex art. 148 T.U.F. recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate. Risposta alla nota del 4 gennaio 2001**

Si fa riferimento alla nota del 4 gennaio 2001, con la quale codesta Associazione ha segnalato alla scrivente Commissione l'urgenza e la delicatezza della questione già sottoposta al Ministero della Giustizia concernente l'interpretazione dell'art. 5 del regolamento in oggetto, a norma del quale "*I collegi sindacali delle società di cui all'art. 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento*",sottolineando il particolare interesse che, al riguardo, riveste l'opinione della Consob.

In proposito si comunica che, in data odierna, sono state inoltrate al Ministero le valutazioni richieste in vista delle determinazioni che lo stesso riterrà di adottare.

In occasione della trattazione della questione sollevata si è avuto modo di constatare la posizione che codesta Associazione ha assunto con riguardo ad un ulteriore aspetto del regolamento in esame.

Com'è noto, l'art. 1, comma 3, prima parte, del regolamento in oggetto stabilisce che "*Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. b) e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente inerenti a quello dell'impresa*". Sul punto si registra un'opinione di codesta Associazione, espressa con circolare del13 luglio 2000, n. 46, diretta ad interpretare la richiamata disposizione nel senso che la modifica statutaria ivi prevista "*non è configurata dal regolamento n. 162 obbligo imposto alle società bensì come un onere*".

Detta interpretazione non può essere condivisa da questa Commissione.

A parere della scrivente, infatti, dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che gli emittenti sono tenuti a specificare negli statuti le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa anche qualora non intendano, in concreto, nominare, quali componenti del collegio sindacale, soggetti che abbiano i requisiti professionali previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1.

Tale previsione risulta conforme allo scopo della norma recante i requisiti di professionalità dei sindaci delle società quotate che è quello di consentire all'assemblea, in sede di rinnovo delle cariche, di valutare quali tra tutti i profili professionali previsti dalla disposizione stessa siano i più idonei a soddisfare le concrete esigenze dell'impresa. La mancanza negli statuti delle specificazioni di cui al citato comma 3 dell'art. 1, renderebbe impossibile estendere, in quella sede, tale valutazione anche ai profili di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 1) sottraendo, quindi, all'assemblea una prerogativa ad essa assegnata dal regolamento.

Pertanto, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari, sussiste l'esigenza che al momento della nomina del collegio sindacale gli statuti contengano tutte le previsioni necessarie per procedere alla nomina stessa in conformità al quadro regolamentare vigente. Su tale aspetto questa Commissione ha ritenuto di rendere note le proprie valutazioni al Ministero della Giustizia con la predetta nota inviata in data odierna.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa